

REGOLAMENTO DI NEGOZIAZIONE PARITETICA NETCOMM – ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il consorzio Netcomm e le Associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo (d'ora in poi Associazioni), firmatarie del presente Regolamento, definiscono di comune accordo la procedura di Negoziazione Paritetica per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative all'acquisto di beni e servizi online, che possono insorgere tra il consumatore e la singola impresa, anche non consorziata, che espone legittimamente il Sigillo Netcomm (d'ora in poi Merchant).
2. L'elenco aggiornato delle imprese alle quali viene rilasciato il Sigillo Netcomm sarà aggiornato periodicamente e accessibile alle AACC in formato elettronico, collegandosi al sito www.consorzionetcomm.it.
3. Alla procedura di Negoziazione Paritetica potranno far ricorso i singoli consumatori, così come definiti dal Codice del Consumo.
4. Il presente Regolamento di Negoziazione Paritetica viene redatto seguendo le indicazioni contenute nelle disposizioni previste dalla Parte V – Titolo-IIbis – del codice del consumo, nonché dal Regolamento (UE) n. 524/2013.
5. La presente procedura riguarda le controversie nascenti nell'ambito del commercio elettronico, legate all'acquisto di beni o servizi commerciati a distanza, appartenenti alle categorie merceologiche individuate dal Organo Paritetico così come costituito ai sensi del successivo art. 12.
6. I principi applicabili agli organi responsabili della risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo saranno:
 - indipendenza;
 - imparzialità;
 - trasparenza;
 - contraddittorio;
 - legalità;
 - libertà;
 - rappresentanza;
 - efficacia;
 - equità.
7. La controversia in sede conciliativa viene decisa secondo equità, ha natura volontaria e gratuita.

REGOLAMENTO DI NEGOZIAZIONE PARITETICA

Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento, si intende per:

- a) **consumatore o utente:** la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- b) **professionista:** la persona giuridica (il Merchant) che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;
- c) **associazioni dei consumatori e degli utenti:** le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
- d) **commercio elettronico:** commercializzazione di beni e servizi svolta a distanza, mediante l'uso di tecnologie web e informatiche, regolata dal D.lgs. 70/2003 e dal Codice del Consumo.
- e) **reclamo:** la doglianza scritta, inoltrata all'azienda, con il quale si lamenta un disservizio o si richiede un indennizzo o risarcimento per un pregiudizio subito a causa del professionista
- f) **Negoziazione Paritetica:** la procedura di risoluzione bonaria della controversia mediante meccanismo paritetico
- g) **verbale di Negoziazione Paritetica:** il documento che, a prescindere dall'esito finale, conclude la procedura di Negoziazione Paritetica.

Art. 1 – Segreteria Tecnica di Negoziazione Paritetica

1. Presso la sede del Consorzio Netcomm in via Pantano, 9 – 20122 Milano viene istituita la Segreteria Tecnica di Negoziazione Paritetica, la quale fornirà il supporto logistico ed organizzativo all'attività prevista e disciplinata dal presente Regolamento.

2. La Segreteria Tecnica è organo terzo e imparziale, gestita dal soggetto designato in qualità di "Responsabile", proposto dal Consorzio e nominato dal Comitato Paritetico.

Il Responsabile designato con formale atto di incarico si occuperà di:

- Ricevere le domande di Negoziazione Paritetica;
- Verificare la pertinenza, la ricevibilità, l'ammissibilità e la procedibilità della domanda;
- Trasmettere la proposta ai conciliatori;
- Ricevere riscontro da questi ultimi;
- Redigere verbale e inviarlo ai conciliatori e al consumatore per la sottoscrizione.

3. La Segreteria tecnica è contattabile al recapito email: conciliazione@consorzionetcomm.it.

Art. 2 – Commissione di Negoziazione Paritetica

1. La Commissione di Negoziazione Paritetica è formata da un rappresentante del Merchant coinvolto e da un rappresentante dell'Associazione firmataria del presente Regolamento (d'ora in poi anche "conciliatori"), nominati e designati secondo a seguito di una procedura trasparente, pubblicata sul sito internet del Consorzio Netcomm, seguendo i dettami di cui al seguente art. 3.

2. Le riunioni della Commissione si svolgono prevalentemente online, mediante procedura telematica ed elettronica, fatta salva la possibilità di prevedere brevi incontri informali, in presenza simultanea (anche utilizzando mezzi tecnologici), per la soluzione di casi particolarmente complessi.

3. La commissione di Negoziazione Paritetica potrà ricorrere al Comitato Paritetico in veste di organo consultivo per ricevere, nei casi più complessi, un parere di indirizzo sulla soluzione della fattispecie in esame.

Art. 3 – Requisiti e nomina dei conciliatori

1. I Conciliatori sono uno per parte, e devono possedere i requisiti dettati dall'art. 141 bis, comma 4, D.lgs. 206/2005, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dall'Organo Paritetico. Tra essi devono necessariamente qualificare il conciliatore:

- a. l'aver frequentato con profitto uno o più corsi in materia di Negoziazione Paritetica;
- b. l'essere in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, inclusa la comprensione generale del diritto;
- c. l'aver dimestichezza con gli strumenti informatici ed elettronici;
- d. l'aver dimestichezza con l'uso della posta elettronica.

2. I nominativi dei conciliatori, nominati per un periodo di tre anni ai sensi dall'art. 141-ter, comma 1, lett. b), sono riportati in un elenco aggiornato periodicamente dal Comitato Paritetico e conservato presso la Segreteria Tecnica del Consorzio. Essi saranno inoltre pubblicati sul sito web del Consorzio, all'indirizzo: www.consorzionetcomm.it, nella sezione dedicata alla Conciliazione Paritetica.

3. Il conciliatore che rappresenta il Merchant viene scelto nella rosa di nominativi e designato dalla Segreteria Tecnica.

4. L'Associazione che rappresenta il consumatore è generalmente indicata da quest'ultimo nella domanda di Negoziazione Paritetica che viene inoltrata alla Segreteria Tecnica. Qualora il consumatore non indichi il proprio rappresentante, il conciliatore sarà designato dalla Segreteria Tecnica secondo i criteri turnari, annualmente determinati da Comitato Paritetico.

5. Ogni conciliatore così designato dovrà accettare o rifiutare l'incarico proposto entro 7 giorni dalla richiesta.

Art. 4 – Incompatibilità con l'incarico di conciliatore

1. L'incarico di conciliatore non potrà essere espletato qualora il soggetto scelto si trovi nella condizione di:

- a. ricevere istruzioni o direttive da una o entrambe le parti coinvolte nel procedimento;
- b. essere in conflitto di interessi con la parte rappresentata o con la controparte.

Oltre all'osservanza degli obblighi previsti dagli articoli 141-bis e 141-ter del codice del consumo, il conciliatore è tenuto al rispetto delle seguenti norme di comportamento:

1. Al fine di mantenere il possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, inclusa una comprensione generale del diritto, il conciliatore si impegna a mantenere e aggiornare costantemente la propria preparazione, anche prendendo parte ad appositi corsi di formazione.
2. Il conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato alla trattazione del tema oggetto della controversia.
3. Il conciliatore si obbliga a rispettare le norme e i principi previsti dal Regolamento di negoziazione paritetica e si impegna al fine di trovare un accordo conciliativo con la massima diligenza.

4. Il conciliatore, nell'ambito dei poteri e dei doveri attribuitigli dal Regolamento di Negoziazione paritetica, e tenuto conto della specificità della stessa, svolge la sua attività di conciliatore attenendosi ai principi di legalità, trasparenza, indipendenza, imparzialità. Il conciliatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di rispettare i principi sopra esposti.
5. Il conciliatore in rappresentanza dei consumatori non deve avere alcun rapporto lavorativo con il Merchant, con un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese di cui il Merchant sia membro, per l'intera durata dell'incarico e per un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione dell'iscrizione nella lista dei conciliatori, né può ricevere contributi finanziari diretti da parte degli stessi.
6. Il conciliatore rappresentante del Merchant che non abbia già in corso un rapporto lavorativo al momento di conferimento dell'incarico, non deve avere alcun rapporto lavorativo con il Merchant, con un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese di cui il Merchant sia membro, per un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione dell'iscrizione nella lista dei conciliatori.
7. Il conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.
8. Il conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
9. Il conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di negoziazione paritetica o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la negoziazione paritetica debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
10. Qualsiasi informazione fornita al conciliatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte interessata salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

2. Se la causa di incompatibilità è precedente al conferimento dell'incarico al conciliatore designato, questi deve rinunciare alla nomina e darne notizia al Comitato Paritetico e alla Segreteria Tecnica, i quali provvederanno ad una nuova nomina.

3. Diversamente da quanto precede, qualora la causa di incompatibilità del conciliatore si palesi o emerga successivamente al conferimento dell'incarico, il conciliatore deve darne notizia al Comitato Paritetico e alla Segreteria Tecnica.

4. Tali organi, previa valutazione del grado di incompatibilità denunciato e considerato il pregiudizio che potrebbe derivare alle parti, comunicata la circostanza alla parte interessata e ottenutone il consenso alla prosecuzione della procedura, autorizzeranno l'iterazione dell'incarico fino al termine della Negoziazione Paritetica vigilando sull'esito di essa.

5. In mancanza di consenso espresso della parte alla prosecuzione della Negoziazione Paritetica in presenza della causa di incompatibilità, la Segreteria Tecnica dichiarerà estinto il procedimento e indicherà all'utente possibili altri organismi ADR davanti ai quali presentare la trattazione della controversia.

Art. 5 – Formazione dei conciliatori

1. Al fine di garantire la qualità e l'aggiornamento professionale dei conciliatori, nonché il pieno possesso e mantenimento nel tempo dei requisiti di cui all'art. 3 che precede, il Comitato Paritetico (art. 12) si occuperà della programmazione e calendarizzazione di eventi formativi obbligatori per i soggetti inseriti nell'elenco annuale di cui all'art. 3.

2. I programmi degli eventi formativi saranno resi noti il 30 settembre di ogni anno.

3. La mancata frequenza agli eventi di aggiornamento e formazione può determinare l'esclusione del conciliatore dalla lista dei soggetti nominati e l'impossibilità di occuparsi della soluzione di casi controversi se la mancata partecipazione comporta gravi conseguenze nel caso affidato alla gestione del conciliatore o qualora i motivi del rifiuto siano da considerarsi futili e immotivati.

4. Per garantire l'adeguata formazione dei soggetti incaricati di gestire la Negoziazione Paritetica, il Comitato Paritetico può avvalersi di enti terzi, specializzati, e dei programmi da essi proposti.

Art. 6 – Gratuità della procedura

1. Il consumatore e l'azienda hanno accesso gratuito alla procedura di Negoziazione Paritetica.

2. Solo in caso di esito positivo della procedura di Negoziazione Paritetica, sottoscritto il verbale di Negoziazione Paritetica, al Merchant verrà richiesto il pagamento di un contributo per l'istruttoria, determinato annualmente dal Comitato Paritetico e reso noto all'azienda al momento di avvio della procedura di Negoziazione Paritetica. Il contributo non potrà superare, in ogni caso, l'ammontare di € 45,00.

3. La gratuità della procedura non pregiudica la possibilità, da parte delle Associazioni consumatori che hanno assistito il consumatore, di richiedere a quest'ultimo, in piena autonomia, una quota d'iscrizione. La gratuità della procedura non pregiudica, altresì, la possibilità per le Associazioni di poter accedere, attraverso progetti, a finanziamenti specifici.

4. Eventuali spese di procedura ulteriori, correlate a strumentazioni o mezzi tecnici per lo svolgimento della Negoziazione Paritetica, saranno ad esclusivo carico di Consorzio Netcomm.

5. Eventuali contributi erogati dal Merchant, quale parziale rimborso all'associazione di consumatori per gli oneri sostenuti per prestare assistenza gratuita al consumatore nella procedura ADR, sono erogati in modo trasparente, informandone l'autorità competente o secondo le procedure dalla stessa stabilite secondo quanto previsto dall'art. 141-ter, comma 1, lett. c).

Art. 7 – Reclamo, requisiti della domanda e avvio della procedura

1. Prima dell'invio della domanda di Negoziazione Paritetica, il consumatore deve presentare un reclamo scritto avente data certa al Merchant esponente il Sigillo Netcomm, nel cui contenuto indicare le ragioni della doglianza e le richieste finali.

2. In caso di risposta insoddisfacente, o trascorsi 45 giorni senza che al reclamo sia stato dato riscontro, il consumatore può fare istanza di Negoziazione Paritetica alla Segreteria Tecnica compilando l'apposito modulo di domanda in ogni sua parte e sottoscrivendolo in calce con firma autografa o mezzo elettronico equipollente.

3. La domanda può essere presentata dal giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al precedente punto 2.

4. La domanda è da considerarsi:

- Irricevibile:
 - o se non è sottoscritta dal consumatore;
 - o se non è compilata in ogni sua parte.
- Improcedibile:
 - o se il consumatore non ha presentato il reclamo al Merchant ai sensi dei punti 1 e 2;
 - o se non corredata da documentazione a supporto della richiesta;
 - o se presentata dopo 12 mesi dall'invio del reclamo;
 - o se la controversia è in corso di esame o è già stata esaminata da un altro organismo ADR o da un organo giurisdizionale.
- Inammissibile:

- se riguarda controversie che esulano dalla materia del commercio elettronico e delle vendite online, a distanza;
- se il soggetto non è consumatore;
- se il soggetto non è persona fisica;
- se il soggetto agisce per tutelare un interesse di cui è titolare un terzo.
- se l'oggetto della domanda di Negoziazione Paritetica è diverso dall'oggetto del reclamo.

5. Il consumatore avvia la procedura di conciliazione per il tramite della piattaforma ODR di cui al Regolamento n. 524/2013, quale unico punto di accesso per i consumatori.

L'Organismo, a seguito di presentazione della domanda di Negoziazione Paritetica, ha comunque facoltà di trattare la procedura mediante la propria organizzazione e con le procedure interne di comunicazione.

Il consumatore avrà a disposizione, come contatto, l'indirizzo della Segreteria Tecnica del Consorzio Netcomm: conciliazione@consorzionetcomm.it.

In questi casi, la procedura verrà comunque trasferita su piattaforma ODR con i necessari procedimenti tecnici e organizzativi.

6. Con la compilazione della domanda, il consumatore conferisce al conciliatore dell'Associazione un mandato di rappresentanza ed assistenza gratuito, al fine di individuare una proposta per la composizione della controversia.

7. Il consumatore, con la sottoscrizione della domanda, dichiara di non aver presentato ricorso all'autorità giudiziaria per dirimere la controversia in questione e si impegna a comunicare preventivamente alla Segreteria la rinuncia alla domanda, qualora intenda adire l'autorità giudiziaria.

Art. 8 – Piattaforma ODR

1. La domanda di negoziazione paritetica deve essere inviata attraverso la piattaforma ODR di cui al Regolamento (UE) n. 524/2013, gestita dalla Commissione europea e raggiungibile all'indirizzo <https://webgate.ec.europa.eu/odr>. Il consumatore nel presentare la domanda può chiedere assistenza, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 524/2013, al punto di contatto ODR *ECC-NET - Italia*, raggiungibile all'indirizzo <https://www.ecc-netitalia.it/it/>.

2. La Procedura di Negoziazione paritetica si intende instaurata all'atto in cui la piattaforma ODR di cui al Regolamento (UE) n. 524/2013 o il punto di contatto ODR *ECC-NET Italia* comunica alla Segreteria la presentazione di una domanda di negoziazione paritetica.

3. Instaurata la domanda di negoziazione paritetica secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 524/2013, il consumatore dichiara alla Segreteria di non aver presentato ricorso all'autorità giudiziaria per dirimere la controversia in questione e si impegna a comunicare preventivamente alla Segreteria la rinuncia alla domanda, qualora intenda adire l'autorità giudiziaria.

4. La Segreteria iscrive ogni domanda su un apposito registro, seguendo le regole procedurali di cui all'art. 9 che segue.

Art. 9 - Procedimento di Negoziazione Paritetica e riservatezza

1. La Procedura di Negoziazione Paritetica si intende instaurata all'atto in cui alla Segreteria perviene una domanda attraverso il canale ODR previsto dall'articolo precedente.

3. La Segreteria iscrive ogni domanda su un apposito registro dei procedimenti di Negoziazione Paritetica, attribuendo ad essa un numero progressivo.

4. A seguito della ricezione della domanda, la Segreteria è tenuta a valutarne la ricevibilità secondo le norme contenute del precedente art. 6, e a convocare la Commissione di Negoziazione Paritetica entro 30 giorni.

5. Dopo la presentazione della domanda di Negoziazione Paritetica, il componente della Commissione che rappresenta il consumatore ha accesso, nei limiti di legge, alla documentazione relativa al caso prospettato.

6. Le riunioni della Commissione di Negoziazione Paritetica non sono pubbliche e le informazioni fornite nel corso delle sedute devono considerarsi riservate.

7. Le Parti si impegnano a non rivelare, ovvero pubblicare, o comunque rendere disponibili a terzi qualsiasi documento ovvero informazione o circostanza di cui siano venuti a conoscenza in occasione della procedura di Negoziazione Paritetica. Sono fatti salvi gli obblighi di legge.

8. La procedura è libera e volontaria, pertanto può essere abbandonata senza motivo, in qualunque momento, da ciascuna delle parti, previa specifica comunicazione espressa.

Art. 10 – Conclusione della procedura di Negoziazione Paritetica e redazione del verbale

1. Al termine del procedimento la Segreteria redige un verbale con una proposta di Negoziazione Paritetica che viene sottoscritto dai conciliatori e siglato dalla Segreteria Tecnica. Il verbale è inviato al consumatore entro 5 giorni. Se questi accetta, la procedura si conclude e il verbale acquisisce efficacia di accordo transattivo, ai sensi dell'art. 1965 cod. civ..

2. Viene redatto un verbale di mancata Negoziazione Paritetica nei seguenti casi:

- a. mancata individuazione di una proposta di soluzione da parte della Commissione;
- b. mancata accettazione da parte del consumatore della proposta formulata dalla Commissione;
- c. mancato re-invio del verbale contenente la proposta formulata dalla Commissione nel termine di 10 giorni dalla ricezione dello stesso (salvo diversi accordi).

3. Salvo diverse intese fra le parti, il verbale, positivo o negativo, deve essere sottoscritto e rispedito alla Segreteria Tecnica entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso da parte di quest'ultima.

Art. 11 – Termini di procedura

1. Il termine per l'esperimento della procedura di Negoziazione Paritetica è fissato in 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte della Segreteria.

2. In deroga al punto che precede, il Comitato Paritetico si riserva la possibilità di estendere a 90 giorni il termine massimo di esperimento della procedura avuto riguardo a casi di particolare complessità.

Art. 12 – Comitato paritetico di coordinamento

1. Il consorzio Netcomm e le Associazioni dei Consumatori costituiscono un Comitato paritetico di coordinamento della procedura di Negoziazione Paritetica, composto da un numero di componenti pari a otto (4+4), rappresentanti per metà la realtà delle Associazioni Consumatori e per altra metà il mondo aziendale, scelti con criterio turnario. Ai sensi del D.lgs. 130/2015, ogni componente del Comitato avrà incarico triennale.

2. Il comitato paritetico è privo di collegamenti gerarchici e funzionali con il Consorzio Netcomm e con i singoli Merchant. Sul sito web di Consorzio Netcomm verrà messo a conoscenza degli utenti l'indirizzo di posta elettronica per i contatti con il suddetto organo.

Per le attività di comunicazione verso i consumatori relativamente alle procedure di Negoziazione paritetica, il Consorzio metterà a disposizione dell'Organo una specifica sezione del sito internet www.consorzionetcomm.it che conterrà tutte le informazioni relative alla procedura, i regolamenti di negoziazione paritetica e le istruzioni per presentare la domanda. Per la gestione delle procedure e le attività delle Commissioni di negoziazione paritetica l'Organo ha a disposizione un budget (v. art. 13), messo a disposizione dal Consorzio, idoneo al suo funzionamento, alla gestione delle procedure e delle attività delle Commissioni di negoziazione paritetica.

1. L'organo Paritetico di garanzia assolve, tra gli altri, ai seguenti compiti:

- a) Cura il buon funzionamento del sistema del sistema di negoziazione paritetica;
- b) garantisce il supporto specialistico nei confronti della Segreteria Tecnica di Negoziazione paritetica, anche con riguardo a questioni concernenti l'applicazione delle disposizioni del Regolamento di negoziazione paritetica;
- c) redige l'elenco dei conciliatori abilitati sulla base dei corsi di formazione e provvede alle attività connesse con l'inserimento nell'elenco dei componenti delle Commissioni di negoziazione paritetica nonché alla loro revoca e/o decadenza;
- d) provvede all'informativa al pubblico sulle attività svolte anche tramite la sezione dedicata alle procedure di Negoziazione paritetica del sito web;
- e) elabora proposte di modifica del presente regolamento ed emette pareri non vincolanti sulle proposte di modifica del regolamento presentate dai soggetti firmatari dello stesso;
- f) coordina ed organizza corsi di formazione per i conciliatori;
- g) presiede al monitoraggio delle procedure di negoziazione paritetica analizzandone caratteristiche e risultati;
- h) ai sensi dell'art. 141-quater del codice del consumo, cura la relazione annuale sull'attività e l'aggiornamento della sezione e l'aggiornamento del sito Internet;

2. Il comitato paritetico si avvale, per gli adempimenti di cui al punto h) che precede, della segreteria di Negoziazione Paritetica e della Commissione di Negoziazione Paritetica e cura l'attività di monitoraggio dei procedimenti di Negoziazione Paritetica ai fini della verifica dell'andamento degli stessi.

3. Di norma il Comitato si riunisce una volta l'anno, ma potrà essere convocato eccezionalmente a richiesta dei suoi componenti.

5. Alle riunioni potranno partecipare su specifico invito il Presidente di Consorzio Netcomm e il Responsabile della segreteria tecnica di Negoziazione Paritetica come semplici uditori o per riferire al Comitato questioni di particolare delicatezza o interesse, se necessario o richiesto.

6. Ai componenti del Comitato non è dovuto alcun compenso.

Art. 13 – Bilinguismo

1. Al fine di agevolare la fruizione del servizio di Negoziazione Paritetica ai consumatori stranieri che acquistano online dai Merchant esponenti il Sigillo Netcomm, il presente Regolamento e la procedura di Negoziazione Paritetica sono disponibili anche in lingua inglese.

Art. 14 – Allegati

1. Eventuali documenti allegati al presente Regolamento di Negoziazione Paritetica devono intendersi parte integrante e sostanziale dello stesso.

Elenco allegati:

- A) Elenco dei componenti del comitato paritetico
- B) Norme di comportamento
- C) Elenco dei conciliatori
- D) Codice Etico dei Conciliatori
- E) Programma di formazione dei Conciliatori
- G) Nominativo del Responsabile della Segreteria Tecnica

Milano, il 14 settembre 2016

Per integrale accettazione e adesione alla presente procedura, sottoscrivono il suesteso Regolamento di Negoziazione Paritetica le seguenti Associazioni Consumatori iscritte, alla data attuale, al CNCU:

ACU	
ADICONSUM	
ADOC	
ADUSBEF	
ALTROCONSUMO	
ASSOCIAZIONE UTENTI RADIO TELEVISIVI	
ASSOCONSUM	
ASSOUTENTI	
CASA DEL CONSUMATORE	
CENTRO TUTELA CONSUMATORI UTENTI	
CITTADINANZATTIVA	
CODACONS	
CODICI	
FEDERAZIONE CONFCONSUMATORI - ACP	
FEDERCONSUMATORI	
LEGA CONSUMATORI	
MOVIMENTO CONSUMATORI	
MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO	
UDICON	
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI	

Sottoscrive il presente Regolamento, per conto e beneficio degli associati, anche il Consorzio Netcomm:

Ing. Roberto Liscia _____

(Timbro e firma)